

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4282

PROPOSTA DI LEGGE

**d' iniziativa dei Deputati CASTAGNO, SULOTTO, VACCHETTA,
ANGELINO PAOLO, FOA, ALBERTINI**

Presentata il 22 novembre 1962

**Devoluzione in proprietà al comune di Chivasso
dell'immobile ex Casa del fascio sito in Chivasso**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, statui, all'articolo 38, che i beni del cessato Partito nazionale fascista e delle Organizzazioni soppresse dal regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 fossero devolute allo Stato.

Il suddetto articolo ha stabilito altresì che detti beni avrebbero dovuto essere destinati a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali sportive e simili.

Il provvedimento legislativo che si propone si richiama al suddetto articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, avuto riguardo, alla particolare situazione della ex Casa del fascio di Chivasso.

La devoluzione dei beni del partito fascista allo Stato e la successiva destinazione di essi a servizi pubblici è norma che si addice a quelle proprietà immobiliari che dal partito fascista o dalle sue organizzazioni con denaro proprio, cioè con denaro dei contribuenti italiani, erano stati edificati; ma non è certo di giustizia per quelle altre proprietà immobiliari che dal partito fascista e dalle sue organizzazioni vennero sottratte ad Enti ed Organizzazioni o privati

cittadini invariati al regime, per disposizioni all'uopo emanate dal regime stesso anche in disprezzo delle stesse leggi fasciste.

Giustamente quindi l'articolo 38 ha previsto la destinazione dei suddetti beni a scopi di interesse generale e la devoluzione ad altri Enti pubblici ad associazioni assistenziali, sportive e simili.

I cenni cronistorici che seguono aclarano come la ex Casa del fascio di Chivasso fu oggetto di una *illegale* spogliazione imposta dalle Autorità del tempo a vantaggio di organizzazioni fasciste e a danno di una società legalmente costituita, per cui l'immobile non deve essere destinato ad Uffici statali, ma a scopi che corrispondono alla volontà dei legittimi precedenti proprietari.

Il 19 febbraio 1919 ai rogiti del notaio Frassati si costituiva in Chivasso la Società anonima della Casa del popolo di Chivasso « a sensi delle disposizioni del Codice di commercio » per la durata di 50 anni e con vari scopi: di miglioramento sociale ed economico dei membri, di dare sede a leghe ed organizzazioni operaie e al Partito socialista italiano e di costituire un luogo di pubblico ritrovo per l'educazione, l'istruzione e la ricreazione. Il 23 giugno 1920 la Società anonima cooperativa Casa del popolo acquistò una casa di civile abitazione in via

Ivrea 11 (ora con fronte in Piazza Garibaldi) e la destinò agli scopi sociali per cui l'aveva acquistata.

Dopo l'avvento del fascismo la cooperativa Casa del popolo continuò ad amministrare il suo stabile per alcuni anni. Con provvedimento 17 agosto 1933, n. 31223, del prefetto di Torino, sulla considerazione, non certo rispondente a verità, che « la quasi totalità degli operai un tempo associati alla ex Casa del popolo sono ora iscritti ai Sindacati fascisti di Chivasso » ritenne lecito di considerare la Società cooperativa, che regolarmente depositava al tribunale di Torino i suoi bilanci, una associazione di lavoratori non legalmente riconosciuta e, con arbitraria applicazione dell'articolo 21 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, decretò la destinazione dell'immobile di proprietà della Società anonima cooperativa Casa del popolo alla Unione dei Sindacati fascisti dell'industria, nominando il segretario del Sindacato stesso di Torino, Cianetti Tullio, quale commissario straordinario « al fine di prendere in consegna il fabbricato e *passarlo* alle Associazioni sindacali legalmente riconosciute ».

Per dare esecuzione al decreto prefettizio il Cianetti non si scomodò, ma delegò con una semplice lettera, la cui firma non venne autenticata, un certo cavaliere Ricaldone « al disbrigo delle pratiche occorrenti per il trapasso di proprietà dello stabile già detenuto dalla *ex Organizzazione sindacale socialista quale sede della Casa del popolo di Chivasso* ».

Il Ricaldone *prelevò* il 17 agosto 1933 il presidente della Società anonima cooperativa Casa del popolo, Luigi Enrico, e lo portò nell'Ufficio di amministrazione della Unione sindacati fascisti dell'industria in Corso Galileo Ferraris 12, Torino, ove un notaio, superando disinvoltamente la nullità sostanziale e la inidoneità del decreto prefettizio a determinare il trapasso di proprietà e la irregolarità della delega rilasciata dal Cianetti al Ricaldone, redigeva un « *Verbale di consegna di immobile sito in Chivasso* » che venne firmato dal Ricaldone e dal presidente della cooperativa, Luigi Enrico.

Con ciò la Società anonima cooperativa Casa del popolo fu privata del suo immobile, il quale con il predetto verbale 17 agosto 1933, restava, giusta la formulazione usata dal prefetto nel suo decreto, *passato* all'Unione dei Sindacati fascisti dell'industria.

A differenza del notaio che, piegandosi al volere dei padroni, aveva ritenuto di poter trasferire lo stabile, con « il verbale di con-

segna », il procuratore superiore degli Uffici immobiliari e quello delle imposte dirette e catasto di Chivasso si rifiutarono alle formalità, talché il verbale non venne trascritto e lo stabile non venne volturato al nome dell'Unione sindacati fascisti.

Occorse così un nuovo decreto del prefetto di Torino (3 giugno 1935, n. 28418, registrato a Torino il 18 giugno 1935 al n. 11759):

a) « per accertare che l'immobile già di proprietà della Società anonima cooperativa Casa del popolo di Chivasso spetta di diritto in forza dell'articolo 21, capoverso, regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria con sede in Roma »;

b) per demandare « al conservatore delle ipoteche di Torino e all'Ufficio del catasto di Chivasso di eseguire le debite formalità di trascrizione e voltura del suddetto trasferimento di proprietà » perché gli Uffici competenti procedessero all'adempimento delle necessarie formalità.

Successivamente il 13 marzo 1936, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, e per essa l'Unione provinciale torinese, donava *sic et simpliciter* alla Federazione dei fasci di combattimento di Torino (la quale si assumeva l'impegno di estinzione di un'ipoteca di lire 25.000 che la Società anonima cooperativa Casa del Popolo aveva acceso a garanzia di un mutuo contratto con certa Genia Antonietta), lo stabile di Chivasso.

* * *

Alla liberazione il Comitato di liberazione nazionale regionale piemontese affidò al comune di Chivasso la ex Casa del fascio che, ritornata alla vecchia denominazione « Casa del Popolo », ospitò per volere del Comune: l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A. N. P. I.), l'Unione donne italiane (U. D. I.), l'Associazione ricreativa culturale italiana (A. R. C. I.), le Sezioni del Partito socialista e del partito comunista, la Camera del lavoro, ed in tempo successivo: la Cooperativa cinematografica « Cinecittà », la Sezione del Partito socialista democratico italiano (P. S. D. I.), la Sezione dell'Unione italiana dei lavoratori (U. I. L.), la Società bocciofila « Bocciodoro » ed un bar gestito dalla Società cooperativa Casa del popolo che aveva ripreso la sua attività.

Per l'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, lo stabile era stato devoluto allo Stato.

In dipendenza di ciò, l'Amministrazione finanziaria concordò con il comune di Chivasso, nel 1949, una locazione con data retroattiva dal 1° luglio 1945, talché gli Enti e le Associazioni ospitate nello stabile si ritennero, come tutt'ora si ritengono, sub-locatori del Comune.

La ricostituita Società anonima Casa del popolo, che nella sua prima riunione, tenutasi il 27 luglio 1951 aveva deliberato di dar corso ad azione giudiziaria di rivendica della proprietà dello stabile, intentò causa avanti il tribunale di Torino contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato. Questa si concluse con una sentenza che dichiarò improcedibile la domanda per difetto di legittimazione attiva, non avendo il Tribunale creduto di poter identificare nella Società cooperativa Casa del popolo, attrice, l'antica Società anonima cooperativa Casa del popolo che ritenne essere stata disciolta con l'avvento del fascismo. Da questa sentenza appellò la Società cooperativa; ma, per il decesso di alcuni fra i vecchi soci che erano personalmente intervenuti nella lite, il giudizio si estinse per scadenza di termini processuali e la sentenza del tribunale passò in giudicato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto 10 giugno 1954, emanato su proposta del Ministro delle finanze, destinò l'immobile ex Casa del fascio di Chivasso a sede di uffici finanziari.

Nel novembre 1960 l'Ufficio del registro di Chivasso notificò provvedimenti amministrativi di sgombrò dei locali singolarmente affittati dalle varie organizzazioni nella ex Casa del fascio, fissando un termine di giorni 60 per la dismissione di essa.

Avverso a detti provvedimenti le varie Organizzazioni, Enti ed Associazioni presentarono separati ricorsi in via gerarchica e ne richiesero la sospensione, sospensione che dura tuttora.

* * *

La illegalità della procedura seguita per spogliare la Società anonima cooperativa Casa del popolo della sua proprietà immobiliare risulta evidente.

Il prefetto del tempo arbitrariamente si richiamò, nel suo decreto 28 giugno 1933, all'articolo 21 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto una Società anonima cooperativa regolarmente costituita secondo il Codice di commercio e che depositava alla

Cancelleria del tribunale di Torino i suoi bilanci, non poteva essere ritenuta un'Associazione sindacale di fatto. Tali erano invece le leghe che della società erano locatarie.

Non poteva il prefetto, a sanatoria di un sopruso di fatto e di diritto, perpetrato con il precedente decreto 28 giugno 1933, n. 31223, ratificare il sopruso e imporre, in disprezzo ad ogni norma di diritto privato, la trascrizione e la voltura con il nuovo decreto 3 giugno 1935, n. 28418.

Devesi quindi concludere che la Società anonima cooperativa Casa del popolo è stata rudemente spogliata dal fascismo in maniera e forma illecita ed illegale, e giustizia vorrebbe che l'immobile ritornasse all'antico proprietario.

Ma ciò è precluso della sentenza del tribunale di Torino che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva all'attuale Società cooperativa Casa del popolo.

Quindi, giustizia vuole che lo stabile sia, quanto meno, conservato alla destinazione voluta dall'antica proprietaria, la Società anonima cooperativa Casa del popolo e non sia adibito ad Ufficio pubblico.

Se ciò avvenisse l'Amministrazione democratica dello Stato italiano assumerebbe la complicità della perpetrata spogliazione e creerebbe un senso di disagio e di sfiducia nella popolazione di Chivasso che vede l'immobile Casa del popolo come *Sede naturale di Istituzione e di Enti democratici*.

* * *

Va infine osservato che l'Amministrazione finanziaria non ha alcuna opportunità di trasferire i suoi locali in detto immobile, assolutamente inadatto allo scopo. Gli Uffici finanziari di Chivasso sono ora sistemati nel Palazzo del comune, il quale è il centro della vita amministrativa della città perché in esso hanno sede tutti gli altri Uffici pubblici e gli Uffici giudiziari.

Sarebbe quindi grave disagio per la cittadinanza che l'Amministrazione finanziaria trasferisse altrove i suoi uffici.

D'altra parte lo stabile in oggetto dovrebbe essere totalmente demolito e successivamente ricostruito per servire alle esigenze dei nuovi uffici.

* * *

È pertanto necessario che una norma di legge assicuri la continuità della destinazione ai locali della ex Casa del fascio. E poiché il mentovato articolo 38 del decreto legisla-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tivo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 159, prevede la possibilità che i beni del cessato partito nazionale fascista vengano destinati a scopi di interesse generale, e devoluti ad Enti pubblici ed Associazioni, i proponenti ritengono che sia di giustizia e di peculiare interesse per la cittadinanza di Chivasso, che l'immobile sia devoluto in proprietà al Comune, Ente che ne garantisce la continuità della destinazione.

Chiaramente ammonitore ed indicativo al riguardo è il precedente costituito dalla legge del 13 marzo 1958 n. 234 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 2 aprile 1958) che impone la restituzione in proprietà ai Consigli nazio-

nali degli Ordini dei Collegi professionali del palazzo sito in Roma, Via Sicilia 59. Precedente che afferma un principio morale di grande valore, che conferma la giustizia e dà forza alla proposta di legge avanzata dai proponenti.

La loro proposta all'articolo 1 dispone la devoluzione di proprietà dello stabile ex Casa del fascio di Chivasso all'Amministrazione comunale di Chivasso e all'articolo 2 regola la eventuale ragione di credito dello Stato e l'obbligo di rimborso dell'importo del mutuo estinto dalla Federazione dei fasci della provincia di Torino, in dipendenza della donazione 13 marzo 1936.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo stabile sito in Chivasso, Piazza Garibaldi, già appartenente alla Federazione dei fasci di Torino, è devoluto in proprietà al comune di Chivasso, con l'obbligo di conservare l'immobile alla attuale destinazione di sede di Enti ed Associazioni culturali e ricreative, Organizzazioni politiche e sindacali, Associazioni combattentistiche e di reduci.

ART. 2.

Resta a debito del comune di Chivasso l'esborso effettuato a suo tempo dalla Federazione dei fasci della provincia di Torino per la estinzione del mutuo ipotecario di lire 25.000 e accessori a favore di Genia Antonietta, effettuato in seguito alla donazione ottenuta dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria che dovrà essere rimborsato all'Amministrazione finanziaria dello Stato